



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche



Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



CAPITOLATO SPECIALE

**PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
EDUCATIVI IN FAVORE DI MINORI VULNERABILI E
DELLE FAMIGLIE TARGET DEL PROGRAMMA PIPPI**

DURATA MESI N. 36

CUI – S00127440410202300028

CPV - 85310000-5

PNRR- Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1, Investimento 1.1 Sub – Investimento 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini - CUP E54H22000320006



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

Art.1 – DESTINATARI, DURATA, OPZIONI E MODIFICHE

I beneficiari degli interventi saranno le famiglie con minori residenti nei 9 territori dell'ATS n.6 la cui popolazione complessiva è pari a 99.971,00.

Il servizio decorre dalla data non anteriore al 1 settembre 2023 per 36 mesi

L'aggiudicatario è tenuto, in ogni caso, alla proroga del rapporto contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 per un periodo non superiore a 180 gg, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto.

I servizi ulteriormente attivati a seguito di ulteriori trasferimenti di risorse non preventivabili all'atto di indizione della gara, costituiscono apposita opzione attivabile applicando i costi unitari risultanti dal ribasso di gara rapportati al monte ore presuntivamente indicato all'art. 4 delle Specifiche Tecniche e per un valore massimo complessivo pari ad € 400.000,00

Pertanto, l'aggiudicatario si impegna ad applicare il costo orario offerto per ciascuna figura professionale richiesto da ciascun Comune nel limite del monte orario settimanale definito.

ART. 2 – PERSONALE E CLAUSOLA SOCIALE

L'affidatario dovrà assicurare la presenza di personale di entrambi i sessi, in numero adeguato a garantire le prestazioni previste dal presente capitolato di gara, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

L'affidatario, se Cooperativa sociale, si impegna al rispetto dell'Art. 37 "Cambi di gestione" del CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e dovrà presentare in sede di partecipazione alla gara, un piano di riassorbimento del personale attualmente impiegato come dichiarato dagli attuali gestori (All.2)

Nel corso del periodo di vigenza contrattuale, l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, aumentare ovvero diminuire il monte ore assegnato al servizio nei limiti previsti dalla vigente normativa. In tali casi, l'affidatario, a seguito di formale comunicazione, provvederà ad adeguarlo nella stessa misura.

Per l'attuazione delle prestazioni sopra definite, si richiede personale fisso e personale per le sostituzioni in possesso dei requisiti di seguito indicati:

Requisiti generali:

- capacità fisica a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti
- idoneità psicoattitudinale a svolgere attività di relazione e informazione;
- assenza di condanne penali e carichi penali pendenti.
- buone capacità di comunicazione e di instaurare positive relazioni interpersonali;
- buone capacità organizzative;
- buona conoscenza dei programmi informatici più in uso.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

Requisiti specifici:

- limitatamente al personale addetto alla segreteria, si richiedono almeno n.2 anni di esperienza maturati in sportelli sociali a supporto degli Uffici di Promozione Sociale. Operatore per la presa in carico educativa con la metodologia P.I.P.P.I.

Le suddette figure dovranno essere in possesso dei requisiti professionali previsti ai sensi degli artt. 14 e 15, Capo III del “Regolamento regionale del 22 Dicembre 2004, n.13. Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 Maggio 2003, n. 9”.

Nel dettaglio, si specificano le seguenti figure professionali richieste:

- Animatore;
- Educatore professionale;
- Psicologo o pedagogo esperto in pedagogia clinica e/o mediazione educativa familiare.

L'affidatario dovrà assicurare la presenza di figure professionali di entrambi i sessi.

Coordinatore (uno dei titoli di seguito indicati):

- Laurea di primo livello (DM 04/08/2000 e Decreto Interministeriale 02/04/2001); Diploma universitario (DM 520/98) o equipollente (DM 27/07/2000); Laurea in discipline sociali o umanistiche (scienze della formazione e dell'educazione, psicologia, scienze sociali) del vecchio ordinamento universitario;

oppure

- Laurea triennale di assistente sociale o di educatore professionale con almeno tre anni di esperienza specifica nel settore della disabilità e frequenza certificata di apposita formazione sulla metodologia PIPPI.

ART. 3 - RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON IL PERSONALE E RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DA P.N.R.R.

L'importo dell'affidamento è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che l'affidatario deve sostenere per l'esecuzione del contratto ed in particolare degli emolumenti che lo stesso deve sostenere per gli operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per le figure professionali richieste, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed infortunistica e l'aggiornamento professionale.

L'affidatario si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

In caso di assenza temporanea degli operatori dovuta ad impedimento e/o malattia, l'affidatario è obbligato a garantire la tempestiva sostituzione e a comunicare nominativo, titolo e qualifica del sostituto al servizio competente, salvo diverse disposizioni da quest'ultimo formalmente impartite.

In caso di sostituzione definitiva di un operatore l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto, prevedendo opportuni periodi e fasi di affiancamento per il passaggio delle consegne, secondo modalità da concordarsi con il Dirigente dell'Ente.

Nel caso in cui si siano determinate ripetute ed accertate inadempienze ovvero una situazione di incompatibilità ambientale per l'operatore o comunque lesiva del buon andamento del servizio, la ditta aggiudicataria - su motivata richiesta scritta della Dirigente Coordinatrice di Ambito – dovrà garantire la sostituzione dell'operatore, avente le caratteristiche richieste, entro e non oltre i due giorni successivi.

L'affidatario si obbliga a garantire al proprio personale, impiegato nel servizio oggetto dell'appalto, ivi compresi gli eventuali sostituti, l'aggiornamento e la formazione professionale, fuori dall'orario di servizio, senza oneri a carico dell'Amministrazione.

L'affidatario si impegna al rispetto integrale del contratto di lavoro di categoria per il personale occupato, nonché del contratto e degli accordi regionali ancorché scaduti e fino alla loro sostituzione.

L'affidatario si obbliga ad esibire, a richiesta, gli estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio.

All'Ente appaltante resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni chiarimenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro. Qualora da comunicazioni dell'Ispettorato del Lavoro, risulti che l'affidatario non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, la prima riconosce al Comune la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sugli averi della medesima, pari al 20% del corrispettivo mensile, fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà dichiarato l'avvenuta regolarizzazione. Per il ritardato pagamento degli importi trattenuti, l'affidatario non potrà pretendere alcuna somma per interessi, risarcimenti, danni.

Operatori economici che occupano un numero pari o superiore 15 dipendenti e non superiore ai 50:

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a 50, sono tenuti alla redazione



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Operatori economici che occupano oltre a 50 dipendenti:

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero superiore a 50 dipendenti devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a redigere ai sensi dell'art 46 del Codice delle pari opportunità di cui al Dlgs 11.04.2006 n. 198 con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Operatori economici che occupano da 15 a 50 dipendenti

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Penali:

In merito alla disciplina del PNRR – PNC il mancato rispetto degli impegni previsti nei documenti di gara e di cui all'Art. 47, Ai sensi dell'art. 47 c 6 Dl 77/2021 è prevista l'applicazione delle penali come definite al comma 1 anche nel caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3 -bis ovvero al comma 4 dell'art. 47 Dl 77/2021.

(In caso di operatori economici che occupano un numero da 15 a 50 dipendenti)

La violazione degli obblighi di cui all'art. 47 comma 3 Dl 77/2021 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, PNC e altri fondi Europei;

L'inadempimento dell'obbligo, in caso di aggiudicazione dell'appalto e di necessità di assumere 3 o più unità di personale per l'esecuzione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, rilevato prima della sottoscrizione del contratto determina l'annullamento dell'aggiudicazione, se rilevato dopo la sottoscrizione del contratto si applicheranno le penali previste.

Le Penali in questione, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo di aggiudicazione/del contratto o alle prestazioni del contratto, sono quantificate dalla Stazione Appaltante, per il tramite del RUP, come segue:

per ogni violazione relativa all'inadempimento di ciascuno dei commi 2, 3, 3-bis, 4 dell'Art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con Legge n.108/2021 e s.m.i, si applicherà un penale in euro compresa fra un valore minimo, corrispondente all'0,6% (SEIPERMILLE) dell'Importo di aggiudicazione/di contratto, e valore massimo corrispondente all'0,1% (UNOPERMILLE) dell'Importo di aggiudicazione/di contratto.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

ART. 4 – ONERI DEL COMUNE

Il Comune di Fano, Ente capofila dell'ATS n.6, comunicherà al gestore il nominativo del referente per l'esecuzione dell'affidamento e procederà con regolarità alla liquidazione degli importi contrattualmente dovuti.

In particolare esso provvede a:

- fornire un dettagliato elenco dei soggetti già ammessi al servizio;
- sostenere l'avvio ottimale del servizio anche all'interno dell'organizzazione del servizio;
- promuovere momenti di programmazione e verifica;
- effettuare verifiche periodiche sulla qualità delle prestazioni previste dal contratto, sia in itinere sia alla conclusione del servizio.

ART. 5 – VALORE DELL'AFFIDAMENTO E DELLE OPZIONI

L'importo complessivo per l'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto riferito all'intero periodo di durata è stimato in via presuntiva in € 907.681,83 di cui € 41.491,11 per Iva 5% ed € 11.959,24 per incentivi derivanti da funzioni tecniche, dando atto che il costo del personale ammonta ad € 808.666,48 (oltre IVA) ed i costi della sicurezza dovuti ad interferenze risultano pari a zero e quelli aziendali pari ad € 2.565,00 .

Suddetto valore rappresenta il costo dei servizi resi esclusivamente in favore del Comune di Fano e nei territori dell'ATS n.6 limitatamente alle risorse utilizzabili e provenienti da fondi esclusivamente destinati all'ambito per la gestione associata.

Pertanto, l'aggiudicatario si impegna ad applicare il costo orario offerto per ciascuna figura professionale richiesto da ciascun Comune nel limite del monte orario settimanale definito.

Il costo orario assunto a parametro per la creazione del valore a base di gara, risulta scaturire dai livelli professionali compatibili con le mansioni richieste previste alle Tabelle approvate con Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro n.7/2020.

Il valore complessivo posto a base di gara è da intendersi comprensivo di:

X costo complessivo del personale, derivante dall'applicazione del C.C.N.L. di riferimento, corrispondente ai possibili livelli degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da CCNL delle lavoratrici e dei lavoratori delle Cooperative del Settore Sociosanitario- assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo - Cooperative sociali, approvato con Decreto del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali – Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – Div. IV in data aprile 2019 con Tabelle approvate con D. Direttoriale n.7/2020-Settembre 2020;



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

X costi di coordinamento, generali ed amministrativi, di spostamenti e di qualsiasi altro onere sostenuto per garantire il regolare espletamento del servizio;

X utile d'impresa.

L'importo, presunto massimo di € 854.231,48 (IVA esclusa se ed in quanto dovuta) rappresenta la base d'asta sulla quale effettuare l'offerta economica, espressa mediante la percentuale di ribasso che è da considerarsi unica per l'importo complessivo dell'appalto.

La spesa prevista trova copertura finanziaria mediante risorse del bilancio del Comune di Fano e dell'ATS n.6.

Le attivazioni dei servizi in favore dei Comuni, nei termini ulteriori a quelli previsti all'art.5, saranno garantite previo trasferimento al Comune di Fano delle risorse necessarie alla copertura della spesa.

Inoltre, potranno essere attivate le seguenti opzioni contrattuali per un valore contrattuale ulteriore pari ad € 1.567.449,78 (IVA esclusa) come di seguito definite:

- € 854.231,48 (IVA esclusa) per rinnovo mesi 36
- € 142.372,00 (IVA esclusa) per proroga tecnica 180gg
- € 170.846,30 (IVA esclusa) per eventuale aumento nel limite previsto dal D.lgs.36/2023;
- € 400.000,00 (Iva esclusa) per eventuale aumento conseguente all'assegnazione di nuovi finanziamenti

ART. 6 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE

Le attività, oggetto del presente capitolato dovranno essere fatturate in forma elettronica ai sensi dell'art. 25 del D.L. n.6 del 24 aprile 2014 (convertito nella legge n. 89 del 23 giugno 2014) all'Ente capofila dell'ATS n.6 - Comune di Fano.

L'appaltatore dovrà produrre, congiuntamente alle fatture mensili riportanti l'indicazione del CIG e del CUP , una scheda riepilogativa delle ore complessivamente svolte nel mese, con riferimento ai diversi territori avendo cura di indicare specificatamente la tipologia degli interventi resi, al fine dell'autorizzazione alla liquidazione e al fine della quantificazione della quota di compartecipazione a carico dei beneficiari qualora attivata.

Le fatturazioni dovranno essere **prodotte distintamente** per i servizi dell'All.1 finanziati dal PNRR 1.1 Programma PIPPI , così come in riferimento alle ulteriori fonti di finanziamento dotate di apposito CUP.

La mancata trasmissione della documentazione di cui al punto precedente del presente articolo, rende non ricevibili le fatture.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

Il pagamento delle fatture mensili relative alle prestazioni effettuate avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del Comune di Fano, ente capofila, della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C).

Il Comune di Fano non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Il pagamento delle fatture avverrà entro il termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di accettazione delle fatture stesse sulla piattaforma di interscambio, corredate dalla documentazione giustificativa.

Qualora sopravvengano richieste di chiarimenti o vengano formulate contestazioni da parte dei servizi competenti i termini di pagamento saranno automaticamente interrotti sino alla risoluzione delle relative problematiche.

ART. 7 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'affidatario, previa formale comunicazione al Servizio comunale competente, dovrà darne avviso con massima tempestività.

ART. 8 – INTEGRAZIONE E RIDUZIONE DEI SERVIZI

I servizi affidati, altresì, possono essere ridotti o aumentati nella misura del 20% dell'importo dell'appalto.

In questo caso all'affidatario sarà pagato il corrispettivo dei servizi eseguiti ovvero ridotto per quelli non richiesti, alle condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione.

ART. 9 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

E' consentito all'affidatario di avvalersi di ditta esterna specializzata, previa verifica delle caratteristiche di affidabilità, professionalità e competenza della stessa, limitatamente agli aspetti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs.81/08.

La Ditta partecipante dovrà indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità dell'affidatario che risponde di tutti gli obblighi contrattuali verso l'Amministrazione.

L'Ente capofila Comune di Fano si riserva di richiedere copia delle condizioni del subappalto sottoscritto dalle parti.

ART. 10 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'aggiudicatario è tenuto a predisporre copertura assicurativa per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possano verificarsi sia nei riguardi del personale sia, per effetto della sua attività, nei confronti dell'utenza e dei terzi in genere per una copertura di rischio non inferiore a 3 milioni di euro. A tal fine si considera terzo lo stesso Ente appaltante.

La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta per tutta la durata contrattuale.

ART. 11 – RESPONSABILITA'

L'Ente capofila - Comune di Fano - è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra il gestore e i propri dipendenti addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti del gestore e l'Ambito.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre ai casi di risoluzione previsti dal D.lgs.36/2023, il contratto relativo al presente capitolato si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa ;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e del CCNL. In caso di mancata stipula delle polizze assicurative di cui all'art. 10, l'aggiudicazione si intenderà revocata e non si procederà alla stipula del relativo contratto;
- c) concessione in sub appalto o cessione di contratto in violazione al precedente art.9.

Nei casi succitati l'Ambito si rivarrà, per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti, sulle somme eventualmente ancora dovute a titolo di corrispettivo fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 13 – RECESSO

In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purché correttamente eseguiti) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, nonché delle



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

spese sostenute, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del C.C.

ART. 14 – CONTROLLO DEL SERVIZIO

Spettano all'Ente ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito all'adempimento preciso degli obblighi dell'appaltatore sia per quanto attiene al rispetto delle norme contrattuali contributive ed assicurative nei confronti degli operatori sia per quanto attiene la gestione del servizio, lo svolgimento dei programmi di lavoro ed il raggiungimento degli obiettivi.

ART. 15 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

E' fatto obbligo all'affidatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (Dlgs n.81/2008 e s. m.i.).

ART.16 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi di quanto disposto dall'art.53 c.4 del D.lgs.36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione, i soggetti affidatari dovranno costituire una garanzia fideiussoria del 5% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 5%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di conclusione del servizio oggetto dell'appalto.

ART. 17 – PENALITA'

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni imposte in termini di inadeguatezza dell'espletamento del servizio, l'Ente ha la facoltà di disporre l'applicazione di una penale da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 a seconda della gravità dei disservizi recati.

La ditta appaltatrice potrà presentare entro 15 giorni dal ricevimento della relativa contestazione le proprie controdeduzioni, che verranno valutate. Qualora nel predetto termine non pervengano controdeduzioni, o le stesse non vengano ritenute accoglibili, l'applicazione della penale e la misura della stessa verranno definitivamente confermate per iscritto. L'importo della penale verrà detratto dai corrispettivi dovuti per il medesimo periodo, e, in caso di impossibilità mediante escussione della cauzione di cui all'art.16.

Resta ferma in ogni caso la facoltà per l'Ente di procedere alla risoluzione del contratto di appalto in caso di ripetute violazioni contrattuali o di singole inadempienze comunque ritenute gravi ai sensi del D.lgs n.36/2023 e del precedente art. 15, ovvero quando l'ammontare delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale.

ART. 18 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione al presente contratto, è competente il Foro di Pesaro.

ART. 19 – NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e ai Regolamenti in materia che si applicano per il servizio in oggetto, nonché alla lettera di invito e alle norme del C.C.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti e conseguenti il contratto di appalto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 21 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., impegnandosi per i pagamenti, che dovranno riportare l'indicazione del CIG , ad utilizzare unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche, pena la nullità assoluta del contratto stesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della stessa Legge n. 136/2010.

Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere i seguenti riferimenti:

- a) il Codice Identificativo Gara (C.I.G.)
- b) l'impegno di spesa;
- c) il CUP
- d) il Codice Univoco Ufficio (CU): UFUD0S.

Le fatture inoltre riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del MEF. Le fatture arriveranno, pertanto al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall'agenzia delle Entrate.

Ogni pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato all'acquisizione d'ufficio della regolarità contributiva dell'Appaltatore tramite DURC.

Qualora l'Appaltatore non sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultanti dal DURC, l'Amministrazione può bloccare il pagamento fino a quando l'Appaltatore non abbia regolarmente versato agli Enti competenti quanto dovuto.

Qualora l'Appaltatore non sia in regola con i predetti adempimenti, l'Ente procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo nei confronti dell'affidatario, finché perdura l'inadempimento, sino a concorrenza del 20% del valore complessivo del servizio affidato o, se minore, per un importo pari alle ritenute non versate rispetto alla documentazione trasmessa dalle medesime imprese, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro i 90 giorni successivi.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La procedura comporta il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Fano- Ente capofila dell'ATS n.6.

Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento della procedura di gara di cui al presente capitolato, nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli forniti dall'appaltatore con apposito modulo e quelli acquisiti dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 2023. Tali dati saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I dati possono essere comunicati ad appositi enti, nominati responsabili esterni, solo per svolgere il servizio o tutelare l'Amministrazione o ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Fano, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Fano, con sede in via San Francesco d'Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU).

- Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Fano ha individuato la figura del "Data Protection Officer" (DPO), incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali nella RTI costituitasi tra Compliance Officer e Data Protection di Polito Dott.ssa Filomena & Morolabs srl e la persona fisica Responsabile della protezione dei dati (RPD) - è la Dott.ssa Filomena Polito (tel. 050.6206448; mail compliance.dpo@virgilio.it; PEC compliance.dpo@pec.it).

- Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

- Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

- Finalità e base giuridica del trattamento.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Fano per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a) gestione della presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

- Destinatari dei dati personali

I dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Fano.

I dati personali potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

- Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

- Periodo di conservazione

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene

- I diritti dell'interessato

L'interessato, ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
- Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

Art. 23 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTA PER I DIPENDENTI PUBBLICI

L’Affidatario prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell’Ente www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

ART. 24 – CONFORMITA’ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

I servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generali delle Nazioni Unite, standard definiti nell’Allegato I del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).

ART.25 – REVISIONE DEI PREZZI

È ammessa la revisione dei prezzi a partire dalla seconda annualità, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Nella richiesta di revisione prezzi l’Appaltatore dovrà esplicitare in modo preciso e circostanziato gli aumenti dei costi effettivamente sostenuti per l’erogazione dei servizi oggetto dell’appalto e, per ciascuna componente di aumento di costo, una dettagliata analisi accompagnata da pertinente documentazione dimostrativa .

Potranno essere accettate da parte della Stazione Appaltante esclusivamente richieste revisionali per aumenti dei costi dovuti a fattori esogeni e indipendenti dalla volontà dell’Appaltatore e/o dalle sue specifiche scelte gestionali.

ART.26 – PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA’

L’Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Protocollo d’intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti ed a concessioni di lavori pubblici , ad appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e Urbino, sottoscritto tra la Prefettura di Pesaro e Urbino e il Comune di Fano in



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

data 10 marzo 2020 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti per la parte relativa agli adempimenti previsti a carico dell'appaltatore.